

N. 16760 O.R.

Del 2 6 MAR. 2020

IL SINDACO

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM dell'08 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n 59 del 08/03/2020;

VISTO il DPCM del 09/03/2020;

VISTO il successivo DPCM dell'11/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale venivano estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del succitato Decreto e ciò allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

VISTE le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020 e n° 5 del 13.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-2019;

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale:

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale;

RITENUTO necessario adottare, nel territorio comunale, misure di controllo sul rispetto delle norme di tutti i cittadini e passeggeri in ingresso o in transito con i mezzi di trasporto pubblici e privati extraurbani;

RITENUTO necessario abolire tutte le fermate dei mezzi pubblici e privati extraurbani, provenienti da altri comuni ad eccezione di quella di Piazzale Falcone-Borsellino, comunemente denominata "Baricentro", al fine di poter controllare tutti i passeggeri in transito o in ingresso nel territorio comunale;

VISTO l'art 3, della sopradetta Ordinanza n 5 del 13/03/2020, emessa dal Presidente della Regione Siciliana, il quale vieta l'adozione di provvedimenti sindacali diretti e fronteggiare l'emergenza in parola se non raccordati con coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19 tramite l'ANCI –Sicilia ovvero tramite il Dipartimento Regionale della Protezione civile;

SENTITO il Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19 tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile;

RITENUTO, per quanto sopra, dover abolire tutte le fermate dei mezzi pubblici e privati extraurbani provenienti da altri comuni ad eccezione di quella di Piazzale Falcone-Borsellino, comunemente denominata "Baricentro", al fine di poter controllare tutti i passeggeri in viaggio :

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6

VISTO il DPCM del 08/03/2020:

VISTO il DPCM del 09/03/2020;

VISTO il DPCM dell'11/03/2020;

VISTE le Ordinanza n. 5 del 13/03/2020, n. 6 del 19.03.2020 e la n. 7 del 20.03.2020 del Presidente della Regione Siciliana;

ORDINA

Di abolire tutte le fermate dei mezzi pubblici e privati extraurbani provenienti da altri comuni ad eccezione di quella di Piazzale Falcone-Borsellino, comunemente denominata "Baricentro", al fine di poter controllare tutti i passeggeri in transito o in ingresso nel territorio comunale;

AVVERTE

CHE l'eventuale inottemperanza, <u>ai sensi dell'art.650 del codice penale</u>, sarà comunicata alla competente Procura della Repubblica;

AVVERTE

ALTRESI' che, per la summenzionata inottemperanza sarà applicata, ai sensi dei commi 1 ed 1 bis dell'art. 7-bis del D.Lgs n 267/2000, <u>la sanzione amministrativa da € 25,00 (euroventicinque/00) ad € 500,00 (eurocinquecento/00);</u>

AVVERTE

CHE avverso la presente ordinanza può essere proposta opposizione entro gg 60 (sessanta) al TAR Catania o, in alternativa entro gg 120(centoventi) al Presidente della Regione Sicilia;

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia trasmesso al Coordinamento della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del Covid 19, all'ANCI –Sicilia, al Dipartimento Regionale della Protezione civile, all'Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Ragusa, all'Ufficio Commercio, al Resp.le della CNA e del Commercio di Ragusa, al Comando di P.L. ed a tutte le aziende di trasporto sia pubbliche che private, all'ufficio Stampa.

Agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale

IL SINDACO Ignazio Abbate